volerelaluna LA POLITICA PUNTOACAPO

Sorvegliare e punire i minorenni (senza conoscerli)

Autore: Andrea Zampini

Nel decreto legge 22 ottobre 2026, n. 190, sono numerose le **disposizioni che "mostrano i denti" in ambito minorile**: l'estensione dell'arresto in flagranza differita; l'ampliamento dei reati per i quali è consentita la custodia cautelare; l'applicazione, per chi abbia compiuto sedici anni, degli automatismi che impongono la custodia cautelare per alcuni gravi reati; l'estensione del perimetro operativo del cosiddetto fermo preventivo.

Ma ve n'è una che, nello spazio di poche battute, esprime con cristallino nitore l'idea di giustizia minorile perseguita dal Governo. Questo ennesimo decreto sicurezza introduce una **presunzione di capacità di intendere e di volere per chi, al momento del fatto, abbia già compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto** (nuovo art. 98 comma 1 del codice penale). Si presume, cioè, fino a prova contraria, la maturità necessaria a comprendere il significato e il disvalore del proprio comportamento e a orientare consapevolmente le proprie azioni. È questa capacità a rendere il ragazzo imputabile, ossia in grado di rispondere penalmente del fatto. La novità si comprende meglio guardando a ciò che viene chiesto a chi indaga e a chi giudica. Finora, pubblico ministero e giudice dovevano raccogliere informazioni sulla vita del ragazzo, sulla famiglia e sull'ambiente in cui era cresciuto anche per verificarne l'imputabilità. Ora la legge stabilisce che, a questo specifico fine, «possono» acquisire elementi (nuovo art. 9 comma 1-bis d.PR n. 448 del 1988, "codice" del processo minorile). **Restano obbligatori gli accertamenti sulla personalità necessari per le altre decisioni, ma la verifica della capacità di rispondere penalmente del fatto può trovare una scorciatoia nella presunzione**. È tutta qui la scelta politica: dare per acquisita una condizione che prima occorreva accertare. Non pare una scelta in linea col tradizionale modello di giustizia minorile, costruito sull'esigenza di adattare l'intervento processuale sulla personalità dell'accusato. Conoscere la storia del ragazzo serve anche a questo. Le sue relazioni, il percorso scolastico, le condizioni familiari, le esperienze di violenza subita o agita possono aiutare a comprendere quale maturità avesse raggiunto e come questa abbia inciso sul suo comportamento.

Ma non è una scelta che suscita stupore, visti i **precedenti decreti in materia, tutti accomunati da truce muscolarità sanzionatoria**. **Il "decreto Caivano" del 2023 ha ampliato le possibilità di ricorrere alla custodia cautelare e impedito, per determinati reati, l'accesso alla messa alla prova**: un percorso educativo che, se concluso positivamente, consente di chiudere il processo senza condanna; preclusioni in parte cadute, poi, per mano della Corte costituzionale. Il **decreto sicurezza del febbraio 2026 ha ulteriormente esteso i casi nei quali il questore può ammonire un minore e irrobustito le sanzioni pecuniarie a carico dei genitori**.

Sull'attuale novità occorre intendersi. La presunzione introdotta non riguarda la colpevolezza: il fatto e la sua attribuzione devono pur sempre essere provati fino a prova

contraria. Né il giudice può ignorare gli elementi rilevanti per valutare la capacità del ragazzo che emergano dalle indagini sulla sua personalità. Si potrebbe allora obiettare che la possibilità di approfondire rimane. Vero. Resta da capire quale sia il vantaggio di aver trasformato un dovere in una facoltà e quale problema si intendesse risolvere attraverso questa operazione. Se gli accertamenti confermassero la capacità di intendere e volere del ragazzo, egli sarebbe stato imputabile anche senza la modifica. Se ne rivelassero l'assenza, si preferirebbe forse che non fossero compiuti? E se gli elementi disponibili fossero insufficienti a dimostrare l'incapacità del ragazzo, ma comunque tali da sollevare un dubbio in proposito, perché si vuole colmare la "lacuna" cognitiva con una presunzione nel segno della repressione? Forse perché **il Governo propone un modello nel quale la complessità dell'adolescenza rappresenta un intralcio alla "prontezza" della risposta punitiva, all'ansia di repressione**. Interrogarsi sulle condizioni che hanno reso possibile una condotta deviante appare allora una concessione eccessiva, come se comprendere l'autore di un fatto e il suo percorso di maturazione implichi il giustificarlo.

C'è poi un problema di eguaglianza. La possibilità di compiere tali accertamenti dipende da un "sistema giustizia", comprensivo dei servizi sociali minorili, in cronico affanno. In questo quadro, il ministro della Giustizia **Nordio ha dichiarato di voler destinare «i pochi fondi che abbiamo» all'ampliamento della capienza delle carceri minorili**. Eppure, proprio quei pochi fondi dovrebbero essere indirizzati prioritariamente ai servizi minorili e ai percorsi che consentono di sottrarre il ragazzo al circuito penale, investendo in un recupero educativo fuori dal carcere. Perché tali possibilità siano effettive occorrono educatori, sostegno alle famiglie e progetti individuali capaci di accompagnare il minore nella scuola, nel lavoro e nelle relazioni sociali. Dinanzi a tale penuria di risorse, allora, **la possibilità di far emergere elementi che "smentiscano" la presunzione rischia di dipendere sempre più da una famiglia in grado, materialmente ed emotivamente, di interessarsi del problema, di rivolgersi a professionisti qualificati** e di documentare il percorso personale, scolastico ed educativo del ragazzo. E non tutte le famiglie dispongono delle stesse risorse; sempre ammesso che ci siano.

La medesima "filosofia" applicata al minorenne trova riscontro nella disciplina rivolta ai genitori. Il decreto prevede sanzioni amministrative pecuniarie quando il minore partecipa alla commissione di determinati reati, salvo che si provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la condotta si ripete, le sanzioni aumentano. È a questo punto che il decreto contempla anche il sostegno educativo, sempre in forma eventuale: quando irroga la sanzione per la condotta reiterata, il prefetto *può* segnalare al tribunale per i minorenni l'opportunità di attivare progetti di sostegno alla funzione educativa. La sequenza merita attenzione. **Il sostegno compare in seconda, anzi in terza battuta, come eventuale *pendant* della sanzione**.

Il quadro che abbiamo tratteggiato non conforta. **Quando si tratta di punire, la legge è imperativa: si deve. Quando si tratta di conoscere il minorenne e sostenere chi dovrebbe accompagnarne la crescita, la legge si fa più condiscendente: si può**.